CAMERA DEI DEPUTATI

N. 519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, BORGHI, FRANCESCHINI, SAVIO EMANUELA, BERTÈ, DE ZAN, RAMPA, BUZZI, MIOTTI CARLI AMALIA, REALE GIUSEPPE, PITZALIS

Presentata il 4 ottobre 1963

Contributo annuo all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 29 novembre 1957 con atto pubblico n. 7811 di repertorio, rogato dal dottor Giuseppe Ragona, notaio residente in Signa, provincia di Firenze, venne costituito un Ente culturale denominato Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » con sede in Firenze, presso la sovrintendenza bibliografica della Toscana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, per l'iniziativa dell'allora ministro della pubblica istruzione onorevole Aldo Moro, l'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » veniva eretto in Ente morale e se ne approvava lo statuto.

Lo scopo dell'Ente, fissato con l'articolo 2 dello statuto, è « di concorrere all'opera di tutela di Certaldo Alta e dei suoi monumenti; costituire in Certaldo una biblioteca delle opere di Giovanni Boccaccio e dei relativi studi; dare sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio ».

Dalla costituzione con rogito notarile alla sua erezione in Ente morale, l'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » ha assolto ai suoi compiti statutari fra difficoltà di ogni genere.

L'importanza dell'istituzione, l'interesse dimostrato dagli studiosi di tutto il mondo per il raggiungimento dello scopo fissato col predetto articolo 2 dello statuto e il prestigio culturale del nostro Paese esigono che lo Stato intervenga in aiuto dell'Ente stesso con un contributo annuo atto a facilitarne l'attività, nell'interesse della cultura, e a sollevarlo dalle difficoltà crescenti fra le quali è costretto ad operare.

Nella passata legislatura una proposta di legge dell'onorevole Barbieri ed altri prevedeva la concessione al Comune di Certaldo di « un contributo annuo di lire 3.000.000 per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca, a partire dal 1° luglio 1963 ». Il Parlamento l'approvò con opportuna modifica, stabilendo che il contributo anziché al Comune di Certaldo fosse concesso all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » sorto proprio per gli scopi per i quali si chiedeva e perciò unico Ente riconosciuto per l'attuazione dei medesimi.

Senonché il provvedimento di legge approvato dal Parlamento non fu promulgato dal Presidente della Repubblica che, a norma dell'articolo 74 della Costituzione lo rinviava alle Camere con messaggio trasmesso il 2 gennaio 1963, col quale si invitavano le Camere ad una nuova deliberazione, con la seguente motivazione: « non sembra che l'indicazione della copertura, così com'è formulata, possa considerarsi idonea a soddisfare il precetto di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione, in quanto riferita ad uno stanziamento che allo stato attuale non esi-

ste; infatti il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64 non risulta ancora presentato al Parlamento ».

Stante il breve tempo che intercorse fra l'invio del messaggio presidenziale alle Camere e lo scioglimento delle medesime, non fu possibile procedere alla nuova deliberazione del Parlamento. Così una proposta di legge che aveva compiuto felicemente il suo *iter* parlamentare, cadeva per le circostanze indicate, creando una situazione difficile per l'Ente e suscitando emozione nel mondo della cultura, che già aveva esultato alla notizia della sua approvazione.

Ad ovviare alla situazione determinatasi per le circostanze sopra esposte, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso ripresentare la proposta di legge sostanzialmente nel testo già approvato nella passata legislatura, fiduciosi che vogliate confortarla col voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, è concesso un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.